COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)

DIRETTIVA SEGRETARIO GENERALE

N. 2 / ANTICORRUZIONE /2014

Prot. N. 5546 18 MAR. 2014

AI DIRIGENTI

AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ALL'UFFICIO PERSONALE

ALL'UFFICO GARE

ALL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

E P.C.

AL SINDACO

AI REVISORI DEI CONTI

ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione articolo 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/01.

In coerenza alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione della CIVIT numero 72 in data 11 settembre 2013, al nuovo comma 16 ter dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2015 che stabilisce : *"" I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti "" (comma introdotto dall'articolo 1 comma 42 Legge numero 190/2012),* si impartiscono le seguenti indicazioni :

Nei contratti individuali di lavoro e nei contratti di conferimento di incarichi di collaborazione deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.
Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Nei procedimenti relativi ad appalti pubblici il Responsabile del Procedimento nonché la Commissione Giudicatrice, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dei soggetti nei cui confronti sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
Il Dirigente competente deve curare che il capitolato speciale o il bando di gara contenga la seguente clausola : "" Ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 165/2001, il contraente deve attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. "" Il Responsabile dell'Ufficio Contratti verificherà prima della stipula tale adempimento e ne darà atto nel contratto stesso.
Nel caso venga accertata la violazione da parte di ex dipendenti dei divieti contenuti nell'articolo 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001, il Dirigente competente ha l'obbligo di darne immediata notizia all'Autorità Giudiziaria e deve attivare le procedure per ottenere il risarcimento del danno subito dall'Ente.

La *ratio* della norma è volta al tentativo di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente, successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione ed il suo potere all'interno dell'Amministrazione per ottenere un lavoro con l'Impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

Il Dirigente competente dovrà, nel provvedimento preordinato alla stipula del contratto, dare atto degli avvenuti accertamenti dei presupposti richiesti dalla norma di cui sopra e, a efficacia intervenuta, inviare gli stessi all'Ufficio Anticorruzione, presso la Segreteria Generale, ai fini del controllo ex articolo 15 del Decreto Legislativo numero 39/2013.

Si precisa inoltre che :

È prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati in violazione della norma.
Sono considerati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti titolari di incarichi previsti dal Decreto Legislativo 165/01, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione, l'Ente Pubblico o l'Ente di Diritto Privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano dalla data di cessazione dell'incarico.

Si richiama inoltre il primo comma dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 165/01 che si trascrive :

“”” Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 numero 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23 bis del presente Decreto, nonchè, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989 numero 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti, della Legge 23 dicembre 1996 numero 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267 comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 numero 297 all'articolo 9, commi 1 e 2, della Legge 23 dicembre 1992 numero 498, all'articolo 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, numero 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. “””

Si confida nella consueta disponibilità e collaborazione delle SS.LL.

CITTÀ DI VALENZA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Paola Crescenzi)